



Procedura “GESTIONE SEGNALAZIONI ABUSI”

Procedura del progetto sportivo “EM314 – L’atleta più green d’Italia” (di seguito EM314) definita sulla base dei d.lgs. 36/2021 e 39/2021, della delibera della Giunta Nazionale del CONI n.255/2023 e dei principi dettati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding.

INDICE

- 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 2. DEFINIZIONI E GLOSSARIO**
- 3. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 4. PREMESSA**
- 5. AMMISSIBILITA’ DELLA SEGNALAZIONE**
 - a) L’ambito soggettivo e oggettivo della segnalazione
 - b) Segnalazione circostanziata e non in malafede
- 6. MODALITA OPERATIVE**
 - 6.1 Evidenze a supporto dell’istruttoria
 - 6.2 Esito dell’istruttoria
- 7. GESTIONE DELLA RISERVATEZZA DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE**
- 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 9. TUTELA DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI**

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è definire il sistema interno di gestione delle segnalazioni di abusi del progetto “EM314 - L’atleta più green d’Italia” (di seguito EM314), ai sensi della Delibera CONI n. 255 del 25.07.2023 e dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di *safeguarding*.

La segnalazione:

- Non interrompe il termine di decadenza normativamente previsto con riferimento agli abusi di cui si ha notizia, né ai reati perseguibili a querela, né altri termini previsti dalla normativa applicabile. Ogni denuncia o segnalazione alle autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, dovrà pertanto essere presentata dall’interessato secondo le modalità e i termini di legge.

Sono in ogni caso fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria in materia penale;

- Non sostituisce l’eventuale obbligo di denuncia previsto per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nei casi previsti dalla legge, sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia (artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., c.d. “Procedibilità d’ufficio”).



2. DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Affiliata (AFF): Associazione o società sportiva dilettantistica affiliata o aggregata alla Federazione Italiana Golf.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (RA): il soggetto che ciascuna AFF deve nominare con il compito di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi (ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. 36/2021 e dell'art. 3 della delibera della Giunta Nazionale del CONI n.255 del 25 luglio 2023).

Safeguarding Officer/Office (SFO): il soggetto o l'organismo nominato dalla Federazione con il compito di vigilare sull'adozione da parte delle AFF dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta (di cui al d.lgs. n. 39/2021), sulla nomina del RA, adottando altresì le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché segnalando agli organi di competenza eventuali condotte rilevanti (ai sensi dell'art. 4 della Delibera della Giunta Nazionale del CONI n.255 del 25 luglio 2023).

Soggetto Leso (SL): il tesserato ovvero chiunque partecipi, a qualsiasi funzione o titolo, all'attività dell'AFF e che subisca una delle condotte rilevanti¹ nonché chiunque subisca una delle predette condotte da parte di un tesserato.

Segnalante (SE): il soggetto, che effettua la segnalazione attraverso i canali della Federazione, può essere SL, RA a cui possono rivolgersi sia SL sia tutti coloro su cui verte l'obbligo di segnalazione² (tesserati, dirigenti, tecnici e atleti) e chiunque venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, del fatto oggetto della segnalazione.

Segnalato (SO): il soggetto, che SE rappresenta come perpetratore della condotta rilevante, può essere un tesserato ovvero ogni altro soggetto che ricopre un ruolo caratterizzato da continuità, stabilità e rilevanza nell'ambito sportivo di riferimento.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs. 36/2021, art. 33
- D.lgs. 39/2021, art. 16
- Delibera della Giunta Nazionale del CONI n.255 del 25.07.2023 e l'allegato *Modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding)*
- *Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione* dell'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di *safeguarding*
- Policy e Procedure federali

4. PREMESSA

EM314 è dotato di un sistema di segnalazione (mail dedicata con credenziali in possesso del solo Safeguarding Officer) di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione che garantisce la riservatezza del SE e l'affidabilità e la sicurezza delle informazioni.



EM314 comunica e diffonde la presenza e le relative modalità di accesso di tali canali verso tutte le AFF e i tesserati.

Le AFF:

- Comunicano e diffondono quanto sopra ai propri tesserati e a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività delle stesse, tenuto conto della loro dimensione e dell'*effort* richiesto;
- Nominano il proprio RA, ne diffondono i riferimenti sulla propria *homepage* e presso la loro sede.

5. AMMISSIBILITA' DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere resa sia in forma anonima, sia riservata.

L'ammissibilità della segnalazione è valutata in relazione a:

- L'ambito soggettivo e oggettivo;
- Il contenuto circostanziato e non in malafede.

a) L'ambito soggettivo e oggettivo della segnalazione

Soggettivo

La segnalazione è ammissibile qualora:

- Sia effettuata dal SL, dal RA o da tutti coloro su cui verte l'obbligo di segnalazione (tesserati, dirigenti, tecnici e atleti e membri della squadra di lavoro) e chiunque venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, del fatto oggetto della segnalazione;

- Riguardi la condotta rilevante di un tesserato, dirigente, tecnico o atleta ovvero ogni altro soggetto che ricopre un ruolo caratterizzato da continuità, stabilità e rilevanza nell'ambito sportivo di riferimento.

Oggettivo

La segnalazione è ammissibile quando la condotta segnalata sia stata commessa:

1) nell'ambito delle attività sportive organizzate dall'AFF (e.g. allenamenti, manifestazioni di qualsiasi livello, trasferte, etc.) e di ogni altra attività ad esse connesse e collegate (e.g. visite medico sportive, fisioterapia, etc.)

2) in ambienti, luoghi e spazi in cui si svolge l'attività sportiva e quelli ad essa connessi, quali ad esempio i luoghi ove è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (e.g. spogliatoi, docce, alloggi durante le trasferte, etc.)

3) in contesti extra-sportivi per fatti di gravità e antiggiuridicità rilevanti per le fattispecie nel seguito riportate.

La condotta segnalata è rilevante se appartiene ad una delle seguenti fattispecie:

"abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

"abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui lesioni, percosse e maltrattamenti fisici di ogni genere), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che, in special



modo in caso di SL minore, ne danneggi lo sviluppo psico-fisico tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre il SL a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare atleti a svolgere allenamenti nonostante malattia, infortuni o comunque situazioni di indisposizione fisica (es. presenza di dolori), nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

“negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamenti, o condotte, o atti di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo, imminente e non, di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del SL;

“incuria”, la mancata cura o rispetto delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

“molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

“abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

“bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social media o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato.

Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un soggetto che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie o informazioni a carattere intimo o personale, anche infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);



“comportamenti discriminatori”: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

b) Segnalazione circostanziata e non in malafede

Si considera *“circostanziata”* la segnalazione che permette di individuare, in modo sufficientemente dettagliato e chiaro, il fatto o la condotta denunciata.

La segnalazione deve indicare, inoltre, le circostanze di tempo e di luogo e gli elementi che consentano di identificare il o i SO ed eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto o la condotta segnalata, ecc.

Non sono ritenute ammissibili le segnalazioni *“in malafede”*, ingiuriose, calunniose, né quelle c.d. strumentali.

Per *“malafede”* si intende la segnalazione artificiosamente strutturata in modo da apparire oggettiva e circostanziata, ma che in realtà cela l'intenzione del SE di procurare un danno al SO e/o un vantaggio a sé o a terzi. Tali aspetti possono essere individuati dal SFO direttamente, o anche indirettamente analizzando le modalità di espressione del SE, il lessico utilizzato, etc.

6. MODALITÀ OPERATIVE

In via generale:

- RA può ricevere le segnalazioni direttamente da SE nell'ambito della propria AFF e può gestirle in autonomia, ma ne dà sempre notizia a SFO, cui può richiedere supporto.

Nell'ipotesi in cui gestisca in autonomia la segnalazione (ricevuta direttamente), RA garantisce la riservatezza della segnalazione e del segnalante, nonché la conformità della gestione della segnalazione.

- SE può effettuare segnalazioni anche direttamente al SFO, che può richiedere, se opportuno o necessario, la collaborazione e il supporto del RA competente;

- RA può supportare SE nella redazione della segnalazione o inserirla direttamente, per come ricevuta, in relazione alla complessità e rilevanza dei fatti e delle circostanze segnalate in modo da far intervenire SFO.

- SFO può avocare a sé la gestione delle segnalazioni sia per la rilevanza e la complessità dei fatti segnalati sia per inadempienza del RA.

- SFO accerta l'ambito oggettivo e soggettivo della segnalazione al fine di valutarne l'ammissibilità e verifica che le informazioni fornite siano sufficienti, utili e chiare, richiedendo eventualmente a SE delle integrazioni.

- La verifica di ammissibilità può essere svolta da SFO anche attraverso la richiesta di informazioni al RA.

- SFO, in caso di ammissibilità, comunica la presa in carico a SE entro 7 giorni dalla data di ricezione e avvia la relativa istruttoria.

In caso di non ammissibilità, SFO comunica l'esito a SE ed archivia la segnalazione.

Quanto sopra è valevole in analogia anche per il RA per le segnalazioni gestite in autonomia.



6.1 Evidenze a supporto dell'istruttoria

L'istruttoria deve fondarsi sulla raccolta di evidenze a supporto dei fatti rappresentati. Le evidenze devono essere:

- **Sufficienti:** fattuali, adeguate e convincenti, tali per cui un altro soggetto, con le stesse informazioni a disposizione, raggiungerebbe le stesse conclusioni;
- **Utili e rilevanti:** relative e funzionali alla dimostrazione delle circostanze segnalate, oltre che pertinenti e coerenti;
- **Affidabili:** la cui fonte è individuabile e attendibile e che non siano manipolate o alterate;
- **Accurate:** che rappresentino accuratamente il comportamento o l'atto segnalato.

Le evidenze devono essere valutate:

- 1) sulla totalità delle circostanze segnalate e nel loro complesso;
 - a) considerando sia le evidenze a favore delle ipotesi rappresentate che quelle contrarie;
 - b) tenendo conto che l'istruttoria potrebbe svolgersi in presenza di precedenti, concorrenti o successive attività di autorità giudiziarie di cui non necessariamente si ha notizia.

6.2 Esito dell'istruttoria

L'istruttoria deve concludersi entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, salvo proroghe motivate, e può avere quale esito:

- L'infondatezza, a causa dell'assenza di elementi di fatto idonei, chiari e sufficienti o per il contenuto generico della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o per la trasmissione di documentazione non appropriata o inconferente;
- La fondatezza, per la presenza di evidenze che supportano i fatti oggetto della segnalazione.

SFO può avvalersi del supporto di specialisti (e.g. medici, psicologi, allenatori, ecc.), che devono essere messi a disposizione dalla Federazione, per valutare la segnalazione e le evidenze a supporto.

Al termine dell'istruttoria SFO comunica, attraverso il sistema, l'esito a SE e a RA competente, ove la segnalazione provenga da quest'ultimo e/o non sussistano ragioni ostative alla comunicazione.

In caso di fondatezza, SFO fornisce al Procuratore Federale l'accesso alla segnalazione e alla documentazione e alle informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria, fornendo la propria relazione sul caso con indicazione delle ipotesi che possono integrare fattispecie di reato.

Fermi i casi di obbligo di denuncia previsti per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, il Procuratore Federale segnala all'Autorità Giudiziaria le condotte che possono integrare fattispecie di reato e ne dà notizia al SFO e al Segretario Federale.

Inoltre, SFO fornisce al Segretario Federale, indicazioni in merito a eventuali carenze del modello organizzativo e di controllo, suggerendo ogni azione ritenuta necessaria a renderlo più efficace pur preservando la riservatezza sul SL e sul caso.



7. GESTIONE DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SE

I canali utilizzati da EM314 garantiscono la riservatezza dell'identità del SE, del SO e del SL, nonché del contenuto della segnalazione e della eventuale relativa documentazione.

L'identità del SE viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, salvo all'Autorità Giudiziaria nei casi di obbligo di denuncia previsti per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

SFO, RA e i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni emerse dalla segnalazione.

Le segnalazioni sono utilizzate esclusivamente per dare adeguato seguito alle stesse.

È, altresì, garantita da parte del SFO e del RA la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dell'istruttoria, in ragione della segnalazione stessa e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle disposizioni e dei principi espressi dal Regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Le segnalazioni, e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione.

9. TUTELA DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI

Nei confronti del segnalante la Federazione non consente né tollera alcun atto discriminatorio o ritorsivo, diretto o indiretto, per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione effettuata ai sensi della presente procedura.

La tutela della riservatezza e dalle ritorsioni si estende anche a coloro che hanno assistito o sostenuto il segnalante nel presentare una segnalazione o hanno reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni¹¹.

Versione n. 1 del 3 giugno 2026